



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

SEGRETARIO GENERALE
EQ - COMANDANTE POLIZIA LOCALE

ORDINANZA SINDACALE

NUMERO 2 DEL 15/05/2024

OGGETTO: INTEDIZIONE AL TRANSITO DI VEICOLI E PEDONI NELLE AREE GOLENALI APERTE DEL FIUME ADDA E NELLE AREE SPONDALI DEL RETICOLO MINORE

IL SINDACO

Vista la comunicazione di criticità idrogeologica, idraulica e temporali n. 2024.75 del 15.05.2024 emessa da Regione Lombardia, nonché l'aggiornamento idrometeorologico del fiume Adda redatto dal servizio MOPAI;

Ritenuto al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, di provvedere all'interdizione del traffico veicolare e pedonale nelle aree golenali aperte del fiume Adda e nelle aree spondali del reticolo minore;

Visto l'art. 54 comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale il Sindaco quale ufficiale di Governo adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, l'interdizione al traffico veicolare e pedonale nelle aree golenali aperte del fiume Adda e nelle aree spondali del reticolo minore, a partire dalle 20,00 di oggi 15 maggio 2024 e fino a nuova disposizione.

I divieti di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di soccorso e antincendio, di polizia, di protezione civile e del servizio tecnico comunale.

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali (art.650 c.p.), chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DEMANDA

Alla Polizia locale e agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line e alla pubblicazione sul sito del Comune ovvero alla trasmissione agli organi di Polizia

**Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale**

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241

Autorità emanante: Sig. SINDACO di LODI

Servizio proponente: Polizia Locale

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale con sede in LODI via Cadamosto n° 13

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente della Polizia Locale